

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig

dr. Nicola Cicchitti

dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 24 settembre 2014

CIRCOLARE

Oggetto: Oggetto: Bonus Impianti e Macchinari

Gentile Cliente,

il DL 91/2014, convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 116, dà la possibilità agli imprenditori di ricevere un bonus su operazioni d'investimento aziendale effettuate dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Il bonus consiste in un credito d'imposta utilizzabile a partire dal secondo anno successivo alla data di acquisto del bene.

I beni agevolabili sono quelli compresi nella divisione 28 del codice Ateco 2007 (in allegato) e quelli inseriti in divisioni diverse purché considerati parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella voce 28.

Devono essere beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate sul territorio italiano e con un valore unitario non inferiore ai 10.000 €.

Tali beni possono essere acquistati, presi in leasing finanziario, realizzati mediante contratto di appalto o prodotti in economia.

Il credito d'imposta si calcola nel seguente modo:

- si individuano i beni acquisiti nel quinquennio precedente che sarebbero stati agevolabili al netto di eventuali contributi in conto impianti;
- si scarta l'annualità con investimenti agevolabili maggiori;
- si calcola la media;
- il 15% dell'eccedenza di quanto investito nel 2014 rispetto alla media calcolata diviene credito d'imposta.

Le imprese che non hanno alle spalle 5 anni di attività calcolano la media degli investimenti degli anni precedenti togliendo l'anno con investimenti maggiori, mentre quelle di nuova costituzione considerano il valore dell'intero investimento.

Il credito d'imposta così calcolato verrà utilizzato in compensazione suddiviso in 3 esercizi a partire dal secondo anno successivo alla data di acquisto del bene.

Il bonus viene revocato se si verifica la vendita, la dismissione, il conferimento, la donazione, l'assegnazione ai soci o la destinazione al consumo personale del bene prima dell'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto o se si verifica il trasferimento del bene all'estero entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui si presenta la dichiarazione comprendente la maturazione del credito.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali Saluti

S.A.E.D. Servizi S.r.l.
f.to dr.ssa Giulia Battig